

Corso di Specializzazione

Migrazioni, Integrazione e Democrazia

Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani

II edizione, 2018

Prof. Giuseppe Cataldi

Ordinario di Diritto internazionale, Università degli studi di Napoli "l'Orientale"

Coordinatore del Network Jean Monnet "MAPS – Migration and Asylum Policy Systems. Weaknesses, Shortcomings and Reform Proposals"

Presidente, Association internationale du droit de la mer



jmcemigrants

Jean Monnet Centre of Excellence on Migrants' Rights in the Mediterranean

La tutela dei migranti irregolari e dei richiedenti protezione internazionale

- *I limiti alla potestà statale derivanti dal divieto di ingerenza nella vita privata e familiare e dal principio di non-refoulement. In particolare: le espulsioni per ragioni di pubblica sicurezza, i respingimenti in mare, il trattamento dei migranti irregolari.*



jmce **migrants**

Jean Monnet Centre of Excellence on Migrants' Rights in the Mediterranean

Centro di eccellenza Jean Monnet sui Diritti dei Migranti nel Mediterraneo

Il **JMCE** istituito presso l'Università "L'Orientale", cofinanziato dal **Programma Erasmus +** per l'Azione *Jean Monnet* della Commissione Europea.

Il Centro mira a porsi come punto di riferimento scientifico su tematiche relative agli **studi sui diritti dei migranti, sul processo di integrazione dei migranti nella società europea, sulle relazioni tra migrazioni e sviluppo dei Paesi di origine**, attraverso un approccio multidisciplinare.


Il Centro di Eccellenza, oltre alla funzione di catalizzatore di competenze e conoscenze legate alla tutela dei migranti ha una funzione di diffusore della conoscenza, presso **studenti, policy makers, amministratori pubblici e società civile organizzata e**



jmcemigrants

Jean Monnet Centre of Excellence on Migrants' Rights in the Mediterranean

www.jmceimmigrants.eu



Il Centro di Eccellenza raggiunge i suoi obiettivi attraverso attività di promozione della ricerca, di insegnamento e di “think-tank”.

Il primo *output* è stata l’elaborazione della **Carta di Napoli per la gestione delle migrazioni via Mare** redatta insieme a tutti gli operatori del mare e delle migrazioni.






Unauthorized migration


I migranti irregolari

2008 – 2014: 813,000

2015: 1500,000

LE ROTTE DELLE MIGRAZIONI AFRO-MEDITERRANEE








Source: Missing Migrants Project, International Organization for Migration (IOM)

<http://missingmigrants.iom.int/>

7,189

MIGRANT DEATHS IN 2016




5,729 fatalities in 2015 (1 Jan—31 Dec)

Missing Migrants Project

Tracking deaths along migratory routes worldwide

MIGRANT FATALITIES
RECORDED FROM
01 JANUARY TO 31 AUGUST



Missing Migrants Project data are estimates from IOM, national authorities and media sources. The boundaries and names shown and the designations used on maps do not imply official endorsement or acceptance by IOM.



Missing Migrants Project tracks deaths of migrants, including refugees and asylum-seekers, who have died or gone missing in the process of migration towards an international destination.

Crisi attuale della pressione dei richiedenti asilo

- 1) Crisi per le persone coinvolte
- 1) Crisi per gli Stati confinanti con la Siria
- 1) Crisi di credibilità per l'Europa
- 1) Crisi del sistema comune europeo di asilo

Gli strumenti internazionali in vigore

- 1. *Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)*
- 2. *Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine transnazionale organizzato (Palermo 2000) e Protocolli allegati*
- 3. *Convenzioni in vigore sui diritti umani e sui diritti dei rifugati (Convenzione di Ginevra del 1951, CEDU, etc.)*
- 4. *Cosiddetto « sistema di Dublino » dell'Unione europea)*

Strumento normativo di riferimento:

***Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del
mare (UNCLOS)***

adottata a Montego Bay il 10 dicembre 1982

Entrata in vigore sul piano internazionale il 16 novembre 1994

Ratificata dall'Italia con Legge 2 dicembre 1994, n. 689

Art. 98 Convenzione sul diritto del mare

“Obbligo di prestare soccorso

1. Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio o i passeggeri:
 - a) presti **soccorso** a **chiunque** sia trovato in mare in condizioni di **pericolo**;
 - b) proceda quanto più velocemente possibile al soccorso delle persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di aiuto, nella misura in cui ci si può ragionevolmente aspettare da lui tale iniziativa;
 - c) presti soccorso, in caso di abbordo, all'altra nave, al suo equipaggio e ai suoi passeggeri e, quando è possibile, comunichi all'altra nave il nome della propria e il porto presso cui essa è immatricolata, e qual è il porto più vicino presso cui farà scalo.”

Art. 98 UNCLOS:

“2. Ogni Stato costiero promuove la **costituzione e il funzionamento permanente di un servizio adeguato ed efficace di ricerca e soccorso** per tutelare la sicurezza marittima e aerea e, quando le circostanze lo richiedono, collabora a questo fine con gli Stati adiacenti tramite **accordi regionali.**”

L'obbligo di soccorso in mare è sancito altresì dalla:

- **Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso in mare del 1979 (Convenzione SAR):**

“...garantire che sia prestata assistenza ad ogni persona in pericolo in mare... senza distinzioni relative alla nazionalità o allo status di tale persona o alle circostanze nelle quali tale persona viene trovata” (Capitolo 2.1.10) ed a “ [...] fornirle le prime cure mediche o di altro genere ed a trasferirla in un *luogo sicuro*” . (Capitolo 1.3.2)

- **Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare del 1974 (Convenzione SOLAS)**, richiede agli Stati parte

“...di garantire che vengano presi gli accordi necessari per le comunicazioni di pericolo e per il coordinamento nella propria area di responsabilità e per il soccorso di persone in pericolo in mare lungo le loro coste. Tali accordi dovranno comprendere **l’istituzione, l’attivazione ed il mantenimento di tali strutture di ricerca e soccorso**, quando esse vengano ritenute praticabili e necessarie...” (Capitolo V, Regolamento 7)


- **Emendamenti** alle Convenzioni SOLAS e SAR (adottati nel 2004 ed entrati in vigore nel 2006)

- 
- Il “ping-pong” umano. Per evitarlo nasce l'obbligo di soccorso in mare.
 - “luogo sicuro” e “lasso di tempo ragionevole”. Obbligo di cooperazione leale in ambito UE
 - Le navi delle ONG assicurano un servizio essenziale scaricando di responsabilità le navi mercantili, i servizi di Guardia costiera, Frontex.
 - Sistema Dublino pesa troppo su Italia Spagna e Grecia
 - Il dovere di accoglienza nei porti non cessa per uno Stato solo perché un altro Stato ha coordinato le operazioni di salvataggio
 - No alla politica di respingimento in Libia!


- **Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare del 1974 (Convenzione SOLAS)**, richiede agli Stati parte

“...di garantire che vengano presi gli accordi necessari per le comunicazioni di pericolo e per il coordinamento nella propria area di responsabilità e per il soccorso di persone in pericolo in mare lungo le loro coste. Tali accordi dovranno comprendere **l’istituzione, l’attivazione ed il mantenimento di tali strutture di ricerca e soccorso**, quando esse vengano ritenute praticabili e necessarie...” (Capitolo V, Regolamento 7)

- **Emendamenti** alle Convenzioni SOLAS e SAR (adottati nel 2004 ed entrati in vigore nel 2006)



Zone SAR Italia e Malta



Italy's handover of sea rescues to Libya

Italy wants Libya's coastguard to take responsibility within three years for intercepting migrants across about a tenth of the Mediterranean. But Libyan crews are struggling to patrol their coast and have made deadly mistakes at sea.




Sources: Italy Coastguard, EU's Emergency Response Coordination Centre.


*Nov. 2016 data.

G. Cabrera, 14/12/2017

REUTERS

L'odissea di Aquarius





Sicilia

La Valletta

Malta

Lampedusa

TUNISIA

Tripoli


LIBIA

Dopo lo stop all'attracco in porti italiani ordinato dal **ministro Salvini**, la nave ha fatto rotta verso **Malta**

I migranti sono stati trasbordati sulla nave **Aquarius**

629 migranti salvati nella notte tra sabato 9 e domenica 10 da tre navi mercantili a largo della Libia






Le Ong nel Mediterraneo

Organizzazioni non governative operative nel Mediterraneo centrale e loro nazionalità di riferimento (in base alla sede o all'origine)

Ong firmataria del codice Minniti

sì

no



Migranti salvati
in mare nel 2016

26%
dalle Ong
46.796

178.415

* non presente nemmeno ai lavori preparatori al Viminale

Le 13 regole per le Ong



Non entrare nelle **acque libiche**



Non spegnere la trasmissione dei **segnali di identificazione**



Non **agevolare la partenza** delle barche che trasportano migranti



Avere a bordo strumenti di **conservazione per cadaveri**



Informare il proprio Stato se un soccorso avviene **al di fuori** di una zona di ricerca ufficiale



Tenere **aggiornato** il Centro di coordinamento sui soccorsi



Non trasferire le persone soccorse su altre navi



Informare costantemente lo Stato sull'**attività della nave**



Eeguire le **istruzioni del Centro di coordinamento**



Ricevere a **bordo**, su richiesta delle autorità, **funzionari di polizia giudiziaria** che indagano



Dichiarare le **fonti di finanziamento** allo Stato in cui l'ong è registrata



Cooperare con l'autorità del luogo di sbarco



Recuperare le imbarcazioni e i **motori fuoribordo** usati dai trafficanti

Disembarkation:

- in the case of interception in the territorial sea or the contiguous zone, disembarkation shall take place in the coastal Member State;
- in the case of interception on the high seas, disembarkation may take place in the third country from which the vessel is assumed to have departed. If that is not possible, disembarkation shall take place in the host Member State;
- in the case of search and rescue situations, the host Member State and the participating Member States shall cooperate with the responsible Rescue Coordination Centre to identify a place of safety and, when the responsible Rescue Coordination Centre designates such a place of safety, they shall ensure that disembarkation of the rescued persons is carried out rapidly and effectively.

Operational reality – most of the cases turn to SAR




Central Mediterranean: main concerns

- Place of safety in EU MS can be determined by migrants?

Saturday, September 26, 2015, 09:34

Rescued migrants to be taken to Italy after refusing to be brought to Malta



Italy agreed to take on 78 migrants who refused to be brought to Malta after being rescued last night.

The protests of the migrants, who are in reportedly good health, triggered off discussions between the two countries.

Another five migrants accepted to be brought to Malta and arrived in a patrol boat during the night.

The Armed Forces of Malta said the migrants were rescued off the east coast of Malta from a boat by the Panama-registered merchant vessel *Tychy*.

The boat, which was in international waters but within Malta's search and rescue region, had been taking in water.



26 September 2014 Last updated at 08:44 GMT



Cyprus police end migrant stand-off aboard cruise ship



Refugees have disembarked the cruise ship following a stand-off

Police in Cyprus have persuaded nearly 300 migrants, thought to be Syrian refugees, to disembark from the cruise ship that had rescued them.

Police negotiators coaxed the migrants off the ship in the early hours of Friday, an official said, ending a stand-off that began on Thursday.

The migrants were rescued at sea by cruise ship *Salamis Filoxenia*.

Although 65 left the ship when it docked at Limassol, the rest reportedly insisted on being taken to Italy.

The Cypriot defence ministry said 52 children were on the small fishing boat that had sent a distress signal. All those rescued are said to be in good health.

Related Stories

Mapping Mediterranean migration

Q&A: Migrants and asylum in the EU

Migrants speak of horror at sea off Malta

THURSDAY, 30 OCTOBER 2014

Eleonora Maersk disembarks 200 migrants in Italy



The mega container vessel *Eleonora Maersk* has respected the request of more than 200 migrants and took them to Italy.

Last Thursday, the Malta's Rescue Coordination Centre (MRCC) received information for a fishing boat with over 200 people on board in distress. The signal came 285 miles southeast of Malta.

The nearest vessel to the scene, *Eleonora Maersk*, was headed to inspect the situation. Having considered the deteriorating weather conditions, the migrants were taken on board the container ship.

Initially, *Eleonora Maersk* headed towards Malta, but the migrants refused to disembark there and requested to be taken to Italy. Sources confirmed that the migrants have already been taken to Italy.

- Casi della Cap Anamur e dei pescatori tunisini: in entrambi i casi equipaggio assolto dall'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina giacché l'obbligo di soccorso in mare ha natura consuetudinaria.
- Mancato soccorso, da parte di un'unità navale NATO, di un'imbarcazione con a bordo 72 persone (delle quali ne sono sopravvissute 9). Condanna del Consiglio d'Europa (Rapporto dell'AP del 26 aprile 2012).

Sbarco delle persone tratte in salvo

Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare
(Risoluzione MSC.167(78), adottata nel maggio 2004 dal Comitato Marittimo per la Sicurezza insieme agli emendamenti SAR e SOLAS)

Lo sbarco dovrebbe avvenire in un **luogo sicuro**, ovvero un luogo dove:

- dove le operazioni di soccorso si considerano concluse
- **la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non è più minacciata;**
- **le necessità umane primarie (come cibo, alloggio e cure mediche) possono essere soddisfatte;**
- può essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale. (para. 6.12)

- Sebbene una nave che presta assistenza possa costituire temporaneamente un **luogo** sicuro, essa dovrebbe essere sollevata da tale responsabilità non appena possano essere intraprese soluzioni alternative (para. 6.13).
- **Lo sbarco di richiedenti asilo e rifugiati recuperati in mare, in territori nei quali la loro vita e la loro libertà sarebbero minacciate, dovrebbe essere evitato** (para. 6.17).
- Ogni operazione e procedura, come l'identificazione e la definizione dello status delle persone soccorse, che vada oltre la fornitura di assistenza alle persone in pericolo, non dovrebbe essere consentita laddove ostacoli la fornitura di tale assistenza o ritardi oltremisura lo sbarco (para. 6.20).

Operation *MARE NOSTRUM*

- Humanitarian operation managed and financed by Italy; it began on 18 October 2013 in response to the shipwreck of 3 October 2013, in which 368 people lost their lives.
- The operation aims to search and rescue of persons in distress at sea.
- The Italian naval units have carried out the search and rescue operations, in the Italian territorial sea and in the SAR area, also close to the Libyan coast.
- In one year, 100,000 migrants were rescued, 9,000 of them are minors; nearly 3,000 are victims of shipwrecks and missing.
- 500 smugglers were arrested and three ships 'mother' (ie vessels carrying migrants at some distance from the coast and then leave them) were seized .
- The operation costs to Italy 9 millions Euros per month.
- It is expected to close by the end of the year.

Operation *Triton*

- Triton, an operation coordinated by Frontex, has began on the 1^o of November 2014.
- The host Member State is Italy.
- It is an operation of borders control and not of search and rescue.
- The operation Triton aims to combat illegal immigration and to fight against human trafficking.
- The seized ships will be destroyed.
- The operations takes place in the Central Mediterranean, in particular within the 30 miles from the Italian coast (153 miles after the disaster in April 2015)
- The operations will cost 2.9 million Euros per month, financed by Frontex.

L'operazione Mare Nostrum

Inizio



18 ottobre 2013



I mezzi della Marina

1 nave anfibia San Giusto

Corpi coinvolti



Marina

Esercito

Aeronautica

Carabinieri

Guardia di Finanza

Guardia Costiera

Polizia



2 fregate Classe Maestrale, Zeffiro e Grecale, con elicotteri AB-212



2 pattugliatori, Foscari e San Siro con elicotteri AB-212



2 elicotteri EH-101



1 velivolo P180, con capacità dispositivi ottici ad infrarosso



1 nave mototrasporto costiero per supporto logistico

Il costo giornaliero per l'Italia



300 mila euro



Rete radar costiera

Fonte: Ministero Difesa

ANSA centimetri

Le operazioni a confronto

Il raggio di azione



Fonti: ministero dell'Interno. Frontex. Commissione europea. Unhcr – cifre aggiornate al 27 dicembre 2014

MARE NOSTRUM		TRITON
18 ottobre 2013	INIZIO	1° novembre 2014
Oltre 30 miglia	LIMITI DI PATTUGLIAMENTO (dalle coste italiane)	Entro 30 miglia
9,5	COSTO MENSILE (in milioni di euro)	2,9*
1 (Italia)	PAESI COINVOLTI	17
6	MEZZI MARITTIMI IMPIEGATI	25
2	MEZZI AEREI IN CAMPO	9

* Oltre alle spese sostenute dall'Italia per il controllo delle frontiere

Corriere della Sera

Operazione **MARE NOSTRUM**



Operazione **TRITON**



Frontex Executive Director affirmed that:

“According to the mandate of Frontex, the primary focus of operation Triton will be border control, however I must stress that, as in all our maritime operations, **we consider saving lives an absolute priority for our agency**”.

**Obblighi derivanti dai
trattati internazionali
sui diritti umani e sulla
tutela dei rifugiati e dei
richiedenti asilo**

Principio del *non-refoulement*

Art. 33.1 della Convenzione di Ginevra del 1951 sul riconoscimento dello status di rifugiato

Art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani e giurisprudenza resa dagli organi di Strasburgo

Convenzione di Ginevra del 1951

Definizione di “Rifugiato”

Art. 1/A:

In base alla Convenzione di Ginevra, è “rifugiato” colui che
"temendo a ragione di essere **perseguitato** per motivi di **razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche**, si trova fuori del paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra

Criteri di eleggibilità per lo status di rifugiato

- Essere al di fuori del paese di cui l'individuo che chiede protezione ha la cittadinanza o nel quale aveva la residenza abituale
- Avere un **timore fondato** (elemento soggettivo ed oggettivo) di subire **persecuzione** (di cui la Convenzione non dà definizione) per motivi (tassativi) di **razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale, opinioni politiche**
- **Mancata protezione** da parte del proprio Stato di cittadinanza o di dimora abituale

Principio di *non-refoulement*

Art. 33.1

“1. Nessuno Stato contraente potrà **espellere o respingere** (refouler) - *in nessun modo* – un rifugiato **verso le frontiere dei luoghi** ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche”.

2) Il beneficio di detta disposizione non potrà tuttavia essere invocato da un rifugiato per il quale vi siano gravi motivi per considerarlo un **pericolo per la sicurezza dello Stato in cui si trova**, oppure da un rifugiato il quale, essendo stato oggetto di una condanna già passata in giudicato per un crimine o un delitto particolarmente grave, rappresenti una minaccia per la comunità di detto Stato.

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU)

Art. 1

Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni **persona** soggetta alla loro **giurisdizione** i diritti e le libertà definiti al Titolo primo della presente Convenzione.

Nozione di giurisdizione

- *Khavara e altri c. Italia e Albania* (ric. n. 39473/98, decisione di irricevibilità dell'11 gennaio 2011)
- *Bankovic c. Belgio e altri 16 Stati della Nato* (ric. n. 52207/99, decisione di irricevibilità del 19 dicembre 2001):

Nella giurisdizione statale ricadono “activities of its diplomatic or consular agents abroad and on board craft and **vessels registered in, or flying the flag of, that state**” (par. 47)

Ammessa la giurisdizione statale devono trovare attuazione tutti gli obblighi sanciti dalla CEDU.

Art. 3 CEDU

Divieto di tortura e di trattamenti e pene inumane e degradanti



Ricavato, a partire dalla sentenza Soering c. Regno Unito del 1989, il divieto di allontanamento

“expulsion by a Contracting State may give rise to an issue under Article 3, and hence engage the responsibility of that State under the Convention, where substantial grounds have been shown for believing that the person concerned, if deported, faces a real risk of being subjected to treatment contrary to Article 3. In such a case Article 3 implies an obligation not to deport the person in question to that country”

([GC], *Saadi c. Italia*, ric. n. 37201/06, sentenza del 28 febbraio 2008)

Meccanismo della *protection par ricochet*



Art. 2 (diritto alla vita)

Art. 3 (divieto di tortura e di trattamenti e pene inumani e degradanti)

Art. 8 (rispetto della vita privata e familiare)

Art. 3 CEDU



Ricavato divieto di allontanamento (espulsione, respingimento, rendition, estradizione etc.) qualora nel Paese di destinazione il ricorrente corra un rischio reale di subire tortura e trattamenti inumani e degradanti

Giurisprudenza resa sulla base dell'art. 3 CEDU

- *Soering c. Regno Unito* del 1989
- *Chahal c. Regno Unito* del 1996
- *D. c. Regno Unito* del 1999
- *Saadi c. Italia* del 2008
- *Hirsi e altri c. Italia* del 2012

Altre disposizioni rilevanti della CEDU in relazione alla trattamento dello straniero

- Art. 13: diritti ad un ricorso effettivo
(*Chahal c. Regno Unito* del 1996, *Al-Nashif c. Bulgaria* del 2002, *Gebremedhin c. Francia* del 2007)
- Art. 1 del Prot. 7: garanzie procedurali avverso l'espulsione dello straniero regolarmente residente
- Art. 4 del Prot. 4: divieto di espulsioni collettive
(*Conka c. Belgio* del 2002, *Hirsi c. Italia* del 2012)

Respingimenti del 2009



Hirsi e altri c. Italia, ricorso n. 27765/09,
presentato il 26 maggio 2009. Sentenza della
GC del 23 febbraio 2012

Hirsi c. Italia, sentenza del 23.2.2012

La Corte ha condannato all'unanimità l'Italia per la violazione del divieto di sottoporre a tortura e trattamenti disumani e degradanti (art. 3 CEDU), per l'impossibilità di ricorso (art.13 CEDU) e per il divieto di espulsioni collettive (art.4 IV Protocollo aggiuntivo CEDU).

La Corte quindi per la prima volta ha equiparato il respingimento collettivo alla frontiera e in alto mare alle espulsioni collettive nei confronti di chi è già nel territorio.

- Secondo la Corte, a partire dal momento in cui i ricorrenti sono saliti a bordo delle unità navali militari italiane e fino alla loro riconsegna alle autorità libiche, sono stati subordinati al controllo ininterrotto ed esclusivo, tanto **de jure** che **de facto**, delle autorità italiane. Nessuna congettura sulla natura e sullo scopo dell' intervento delle unità navali militari italiane in alto mare può indurre la Corte ad una diversa conclusione (par.81)

Art. 3 CEDU divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti

- 2 PROFILI:
- 1) per le condizioni di detenzione nei centri libici
- 2) per il rischio di refoulement indiretto

- La Corte osserva che numerosi rapporti di istituzioni internazionali e di organizzazioni non governative descrivono una situazione allarmante quanto ai trattamenti riservati in Libia agli immigrati clandestini all'epoca dei fatti.
- - Human Rights Watch, *Stemming the Flow: abuses against migrants, asylum seekers and refugees*, settembre 2006;
- Comité des droits de l'homme des Nations Unies, *Observations finales Jamahiriya arabe libyenne*, 15 novembre 2007 ;
- Amnesty International, *Libye – Rapport 2008 d'Amnesty International*, 28 mai 2008 ;
- Human Rights Watch, *Libya Rights at Risk*, 2 settembre 2008 ;
- Dipartimento di Stato americano, *Rapporto relativo ai diritti dell'uomo in Libia*, 4 aprile 2010.
- La criticità delle condizioni nei campi di detenzione libici è stata riconosciuta anche dalla Commissione europea (European Commission, *Report. Technical Mission To Libya On Illegal Immigration. 27 Nov – 6 Dec 2004*) e persino incidentalmente da Frontex (Frontex-led, *EU illegal immigration technical mission to Lybia*, 28 may to 5 june 2007).
- Le conclusioni di tali documenti trovano conferma nel rapporto del CPT del 28 aprile 2010.

- La Corte osserva pertanto che si trattava di una realtà notoria e facilmente verificabile grazie ad una molteplicità di fonti.
- **« Di conseguenza, la Corte ritiene che al momento dell'allontanamento dei ricorrenti, le autorità italiane sapevano o avrebbero dovuto sapere che i soggetti coinvolti, in quanto migranti irregolari, sarebbero stati esposti in Libia a trattamenti contrari alla Convenzione, e che, inoltre, non avrebbero potuto accedere in tal paese ad alcuna forma di protezione ».**

- « L'Italia non può esimersi dalle proprie responsabilità invocando gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali con la Libia. Supponendo anche che tali accordi prevedano espressamente il respingimento in Libia dei migranti intercettati in alto mare, gli Stati membri risultano responsabili anche quando, in seguito all'entrata in vigore della Convenzione e dei suoi Protocolli, essi hanno contratto degli obblighi derivanti dai trattati »

- Anche nel Protocollo di Palermo contro lo smuggling è fatto salvo il principio di non refoulement
- Il principio di non refoulement è consacrato anche nell'art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- La Corte richiama anche una lettera scritta il 15 maggio 2009 da Jacques Barrot, vice presidente della Commissione europea all'epoca dei fatti, nella quale viene ribadita l'importanza del rispetto del principio di non-refoulement nel quadro delle operazioni condotte in alto mare dagli Stati membri dell'Unione europea

2) Rischio di refoulement indiretto

- La Corte osserva che, secondo l' UNHCR e Human Rights Watch, le persone rimpatriate con la forza in Eritrea corrono il rischio di subire atti di tortura e di essere detenute in condizioni inumane per il solo motivo che hanno lasciato irregolarmente il paese. Quanto alla Somalia, la Corte richiama il recente caso *Sufi e Elmi*, nel quale ha constatato la gravità del livello di violenza raggiunto a Mogadiscio e l' elevato rischio, per le persone rinviate in questo paese, di essere costrette ad attraversare zone colpite dal conflitto armato e a ricercare rifugio in accampamenti per sfollati e rifugiati in cui le condizioni di vita sono disastrose.

Art. 4 Protocollo 4

- La Corte è quindi in tal caso chiamata per la prima volta ad esaminare la questione dell' applicazione dell' art. 4 del Protocollo n. 4 ad un caso di allontanamento di stranieri verso un Paese terzo effettuato al di fuori del territorio nazionale.
- Il Governo in effetti affermava che tale articolo dovesse applicarsi solo ad “espulsioni” dal territorio.
- I ricorrenti dal canto loro invitavano la Corte ad un' interpretazione evolutiva del termine “espulsione”, in quanto solo un' interpretazione teleologica e funzionale di tale norma avrebbe avuto come effetto di renderla concreta e effettiva.

Art. 13 CEDU

- Richiede « un esame indipendente e rigoroso » e « possibilità di far sospendere l'esecuzione della misura oggetto del ricorso » se danni irreversibili.
- Se rischio di tortura o trattamenti inumani e degradanti, occorre rimedio **automaticamente sospensivo**

- La Corte ha constatato che i ricorrenti non hanno avuto accesso ad alcuna procedura indirizzata alla loro identificazione e alla verifica della loro situazione personale prima dell'esecuzione del loro allontanamento verso la Libia. Il Governo ammette che tali procedure non erano previste a bordo delle unità militari sulle quali hanno fatto salire i ricorrenti. Il personale a bordo non includeva nè interpreti nè legali.

- Tenuto conto delle circostanze del presente caso, la Corte ritiene che i ricorrenti siano stati privati di ogni via di ricorso che avrebbe consentito loro di presentare le proprie doglianze in virtù degli articoli 3 della Convenzione e 4 del Protocollo n. 4 e di ottenere un controllo attento e rigoroso delle proprie istanze prima che la misura di allontanamento fosse resa esecutiva.

Unione europea

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Art. 78.1

L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta ad offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di uno Stato terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il **rispetto del principio del non respingimento.**

Carta dei diritti fondamentali dell'UE

Art. 19

Protezione in caso di allontanamento, espulsione, estradizione.

1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumane e degradanti.

REGOLAMENTO (CE) N. 562/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

Art. 13

“ 2. Il respingimento può essere disposto solo con un **provvedimento motivato** che ne indichi le ragioni precise. Il provvedimento è adottato da un'autorità competente secondo la legislazione nazionale ed è d'applicazione immediata.

● UE: Il “sistema di Dublino”

- 26 giugno 2013: il cd. “pacchetto asilo”, composto da due direttive e due regolamenti viene adottato.
- In seguito all’ingresso e all’identificazione del richiedente asilo, la competenza all’esame della domanda di protezione internazionale spetta ad un solo Stato membro, di norma quello nel quale è avvenuto il primo ingresso, regolare o irregolare, del migrante
- Meccanismo che si basa sulla “fiducia reciproca tra gli Stati. Ma:
- Corte europea dei diritti dell’uomo: sentenza *M.S.S. c. Belgio e Grecia*, del 21.1.11 (Grande Camera), e 4.11.14, *Tarakhel c. Svizzera*.

Italia: Art. 10, co. 3, Cost.:

“Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”

Il divieto di *non-refoulement* non esaurisce il diritto d'asilo sancito dall'art. 10.3 della Costituzione, dal quale deriva l'obbligo di ammettere il richiedente asilo nel territorio nazionale e garantire l'accesso alle procedure per l'esame della richiesta della protezione internazionale.

In Italia riconosciute tre forme di protezione nei confronti dei richiedenti asilo:

- ***status di rifugiato***: a chi teme di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni politiche;
- ***protezione sussidiaria***: a chi nel Paese di origine possa subire un grave danno, quale la pena di morte, la tortura e i trattamenti inumani e degradanti o una situazione di violenza generalizzata dovuta ad un conflitto armato interno o internazionale;
- ***protezione umanitaria***: a chi non possa essere riconosciuta una delle precedenti forme di protezione, qualora si ritenga tuttavia che non possa essere allontanato per gravi motivi.

L'azione di contrasto al traffico di migranti

19 April 2015

On 19 April, another boat that had just left the port city of Tripoli capsized off the Libyan coast, during the night, with up to 850 migrants aboard. 28 people were rescued. The incident happened 60 miles (100 km) off the Libyan coast and 120 miles (190 km) south of the southern Italian island, Lampedusa. The boat may have capsized when people on board moved to one side when a ship approached. People assumed that the passing ship would rescue them. Italian prosecutors say that a Bangladeshi survivor estimated 950 people were on board, and smugglers locked hundreds of the migrants in the ship's hold. Among those on board were about 350 Eritreans, 200 Senegalese, as well as migrants from Syria, Somalia, Sierra Leone, Mali, Gambia, Ivory Coast and Ethiopia. Despite 18 ships joining the rescue effort (from Malta and Italy), only 28 survivors and 24 bodies were pulled from the water by nightfall. This incident is cited by some as the shipwreck with the highest death toll in the history of the Mediterranean. On 21 April Italian officials reported that the Tunisian captain of the boat had been charged with reckless multiple homicide. On 7 May 2015 a wreck blue length of 25 meters has been located approximately 85 miles north east of the Libyan coast at a depth of 375 meters, and correlated - said the Italian Navy - with the wreck of the vessel sank on 18 April.

Changing focus

- 1) Mare Nostrum
- 2) Triton
- 3) EUNavfor MED

Note that there is a shift from a national operation aimed at saving lives, to civil border management operation under the coordination of Frontex, to a EDPS mission with military means aimed at smugglers.

The Commission has coined the idea of a European Coast Guard and a European “System” of Border Guards

Joint Foreign and HA Council

TEN POINT ACTION PLAN (20 April 2015)

Reinforce the Joint Operations in the Mediterranean, namely Triton and Poseidon, by increasing the financial resources and the number of assets. We will also extend their operational area, allowing us to intervene further, within the mandate of Frontex;

A systematic effort to capture and destroy vessels used by the smugglers. The positive results obtained with the Atalanta operation should inspire us to similar operations against smugglers in the Mediterranean;

EUROPOL, FRONTEX, EASO and EUROJUST will meet regularly and work closely to gather information on smugglers modus operandi, to trace their funds and to assist in their investigation;

Special European Council (23 April 15)

Strengthening our presence at sea

rapidly reinforce EU Operations Triton and Poseidon by at least tripling the financial resources for this purpose in 2015 and 2016 and reinforcing the number of assets, thus allowing to increase the search and rescue possibilities within the mandate of FRONTEX.
(...)

Fighting traffickers in accordance with international law

disrupt trafficking networks, bring the perpetrators to justice and seize their assets (...)

undertake systematic efforts to identify, capture and destroy vessels before they are used by traffickers;
(...)

Council Decision (CFSP)

2015/971

1. EUNAVFOR MED has been launched on 22 June 2015.
2. In accordance with Article 2(3) of Decision (CFSP) 2015/778, the Council shall assess whether the conditions for transition beyond the first phase of the operation have been met, taking into account any applicable UN Security Council Resolution and consent by the coastal states concerned. Subject to such assessment by the Council, and in accordance with Article 6(1) of Decision (CFSP) 2015/778, the Political and Security Committee shall have the power to decide when to make the transition between the different phases of the operation.

Eunavfor Med Sophia

Mandate:


- EUNAVFOR Med will operate in accordance with the political, strategic and politico-military objectives set out in order to:
- contribute to disrupt the business model of human smuggling and trafficking networks in the Mediterranean;
- contribute to reducing the further loss of lives at sea.
- In accordance with the Council Decision dated 18 May 2015 the operation shall end no later than 12 months after having reached Full Operational Capability (FOC). EUNAVFOR Med will be conducted in sequential phases and in full compliance with international law, including humanitarian, refugee, and Human rights. - The first phase focuses on surveillance and assessment of human smuggling and trafficking networks in the Southern Central Mediterranean. - The second phase of the operation provides for the search and, if necessary, diversion of suspicious vessels. - The third phase would allow the disposal of vessels and related assets, preferably before use, and to apprehend traffickers and smugglers. The Council shall assess whether the conditions for transition beyond the first phase have been met, taking into account any applicable UN Security Council Resolution and consent by the Coastal States concerned.

EUNavfor Med's mission

Undertake systematic efforts to identify, capture and dispose of vessels and enabling assets used or suspected of being used by migrant smugglers or traffickers, in order to contribute to wider EU efforts to disrupt the business model of human smuggling and trafficking networks in the Southern Central Mediterranean.


Initiating Military Directive Rev 4 dated 3 Jun 15

Operation launched: 27th of July 2015






Phase 1: DEPLOY and ASSESS



1. C2 structure
2. Force Integration
3. ISR
4. Info Ops
5. FRONTEX protection
6. Logistic capability



Phase 2: SECURE



Phase 2: Operation Sophia

Following the political guidance provided by the defence and foreign affairs ministers at their informal meetings on 3 and 5 September, EU Ambassadors within the Political and Security Committee agreed to start the first step of the second phase of the operation as of 7 October 2015 and approved the corresponding rules of engagement.



**Consiglio di Sicurezza UN
RISOLUZIONE 2240 (2015)
9 ottobre 2015**

Emessa ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Si rivolge agli Stati Membri e alle Organizzazioni regionali per contrastare le organizzazioni criminali transnazionali di scafisti.

UNSC RISOLUZIONE 2240 (2015) del 9 ottobre 2015



Nelle aspettative dell'UE ...
... (in alternativa al consenso libico) doveva autorizzare
a entrare in acque libiche per dare avvio alla II fase
EUNAVFORMED (come ATALANTA)

in concreto ...
... autorizza l'uso della forza nei confronti degli scafisti
(solo) in alto mare, purché siano stati compiuti tutti gli
sforzi possibili per ottenere il consenso della Libia

Pressing legal questions

- 1) Articles 39 and 42 UN Charter stipulate that the Security Council shall only authorize the use of force if 'necessary to maintain or restore international peace and security'.
- 2) Article 110 UNCLOS only provides power to board and inspect, not to exercise jurisdiction
- 3) Article 8(7) Palermo Protocol: 'suppressing the use of the vessel' or 'take appropriate measures', does this provide jurisdiction over smugglers and what is more the power to 'detect and destroy' (Phase 3)
- 4) Unclear how EU intends to give practical effect to the obligations flowing from international refugee and human rights law (*Hirsi*)
- 5) Criminal prosecution can prove a nightmare for both the prosecuted and the prosecuting states
- 6) Unclear sharing of responsibility between Member States and the EU, cf. Frontex. No role for the Court of Justice

- 
- Le attività di contrasto al contrabbando di migranti
 - La recente giurisprudenza italiana tra UNCLOS (art. 110, 111), Convenzione di Palermo e normativa penale interna

Mare internazionale

DIRITTO DI VISITA (art. 110 UNCLOS):

1. Salvo il caso in cui gli atti di ingerenza derivino da poteri conferiti in virtù di trattati, una nave da guerra che incrocia una nave straniera nell'alto mare non avente diritto alla completa immunità secondo il disposto degli articoli 95 e 96, non può legittimamente abbordarla, a meno che non vi siano fondati motivi per sospettare che:
 - a) la nave sia impegnata in atti di pirateria;
 - b) la nave sia impegnata nella tratta degli schiavi;
 - c) la nave sia impegnata in trasmissioni abusive e lo Stato di bandiera della nave da guerra goda dell'autorità di cui all'articolo 109;
 - d) la nave sia priva di nazionalità;oppure
 - e) pur battendo una bandiera straniera o rifiutando di esibire la sua bandiera, la nave abbia in effetti la stessa nazionalità della nave da guerra.

- Statement UE – Turchia: dubbi di legittimità!
- Modello da esportare? Il “Migration Compact”
- Gli hotspots in mare? Proposta tramontata?

LA “CARTA DI NAPOLI”

““Proposte per Affrontare le Migrazioni nel Mare Mediterraneo”



jmcemigrants

Jean Monnet Centre of Excellence on Migrants' Rights in the Mediterranean 

- a) Il quadro normativo internazionale in materia è inadeguato poiché è stato adottato con lo scopo di disciplinare situazioni di pericolo diverse dal fenomeno attuale di massicci flussi migratori nel Mediterraneo. È necessario dunque uno sforzo finalizzato al rispetto in buona fede non solo degli obblighi che discendono dalle norme di Diritto del mare, ma anche di quelli che derivano dalle norme poste a protezione dei rifugiati e da quelle poste a salvaguardia dei diritti dell'uomo,
- b) Il quadro normativo nazionale è nella maggior parte dei casi poco chiaro e ambiguo; inoltre diverse disposizioni interne rischiano di criminalizzare l'assistenza umanitaria fornita ai migranti in difficoltà,
- c) È necessario che siano riveduti i criteri utilizzati per valutare le nozioni di “luogo sicuro” e di “pericolo” in modo da renderle conformi con gli standard derivanti dalle norme sui rifugiati e sui diritti dell'uomo ed evitare, quindi, il fenomeno dei respingimenti in mare e altre serie violazioni di tali norme,
- d) Sebbene la società civile svolga un ruolo fondamentale e particolarmente apprezzabile, il suo intervento deve essere previsto per far fronte solo a situazioni temporanee ed emergenziali, e non come soluzione permanente al problema. Agli Stati è richiesto di investire le risorse necessarie per predisporre servizi di ricerca e soccorso efficaci e sufficienti, e ciò in linea con quanto sancito dagli obblighi internazionali in materia.

proponiamo alle istituzioni attive sia a livello nazionale sia a livello internazionale di:

Considerare la dimensione attuale del fenomeno migratorio nel Mare Mediterraneo come un fenomeno globale che, come tale, richiede un approccio comprensivo e sforzi condivisi tra gli Stati.

Rivalutare le operazioni di controllo delle frontiere alla luce dell'imponente fenomeno di migrazioni irregolari nel Mediterraneo. In particolare:

- - L'Unione Europea dovrebbe predisporre nel Mediterraneo un'operazione di ricerca e salvataggio credibile ed efficace, sul modello di *Mare Nostrum*,
- - Frontex dovrebbe svolgere in modo effettivo il suo duplice ruolo di coordinamento del sostegno operativo alle frontiere agli Stati membri che si trovano sotto la pressione dei flussi migratori e di ausilio nella protezione della vita dei migranti in mare;

Contrastare in modo più efficace il contrabbando e il traffico di migranti attraverso:

- - Un'efficace cooperazione regionale ed internazionale tra gli Stati e attraverso misure effettive per prevenire il traffico di migranti nei Paesi di origine ed in quelli di transito;
- - Una maggiore cooperazione tra gli Stati al fine di armonizzare le procedure giudiziarie contro i trafficanti;
- - Una maggiore cooperazione finalizzata a favorire la più ampia ed efficace applicazione possibile delle norme internazionali sul di traffico di migranti.

4. Incoraggiare l'adozione di norme internazionali che fissino chiari criteri per determinare il concetto di "luogo sicuro" presso cui sbarcare i migranti, e ciò al fine di garantire l'effettiva tutela dei diritti umani, il rispetto del principio di *non-refoulement*, e una distribuzione più equa degli sforzi degli Stati membri di ospitare i sopravvissuti e soddisfarne diritti e bisogni;

5. Migliorare ed allargare i canali di accesso legale all'Europa, attraverso una revisione del Sistema di Dublino, nel pieno rispetto del diritto d'asilo, così come sancito nell'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, al fine di garantire il diritto dei rifugiati alla libertà di circolazione in Europa e quello al ricongiungimento familiare, favorendo, nel contempo, la creazione di canali alternativi di accesso sicuro e regolare tramite visti umanitari, semplificazione degli spostamenti e dei ricongiungimenti familiari, allargamento dei programmi di lavoro, di ricerca e di studio;

6. Sostenere le compagnie di navigazione nei loro sforzi per salvare vite umane, attraverso chiare e sicure procedure di sbarco e il rapido coordinamento delle operazioni di soccorso, in modo da ridurre al minimo i danni economici e le perdite finanziarie cui esse possano andare incontro per ottemperare all'obbligo di salvare i migranti in mare.

Conclusioni


Cooperazione con la Libia, accordo MoU del 2017. Delega ad un paese terzo del controllo dei flussi migratori. Precedente costituito dall'accordo UE - Turchia dell'8 marzo 2016. Lo scopo è di evitare che i migranti soccorsi e intercettati ricadano nella giurisdizione de iure o de facto degli Stati europei e a circoscrivere i casi in cui gli Stati costieri europei debbano assumere la responsabilità per le operazioni SAR. Aggiramento quindi delle responsabilità derivanti dal divieto di refoulement e di espulsioni collettive, impedendo l'attraversamento di un confine internazionale ai migranti e quindi l'attivazione della Convenzione di Ginevra e la protezione della Corte EDU. Presunzione di sicurezza per la Libia e la Turchia, che non regge.

Criminalizzazione della solidarietà in mare. Il codice di condotta: la realizzazione del fine del pull-back (quindi l'impedimento al transito della frontiera internazionale allo scopo di non attivare gli obblighi di non-refoulement) trova un suo limite nella solerzia delle ONG nella ricerca e soccorso dei migranti a ridosso delle acque libiche nonostante l'Italia continui a foraggiare la Libia con invio di navi, di esperti, di finanziamenti. Le ONG sono un ostacolo perché riconducono i migranti entro la giurisdizione italiana ristabilendo il nesso tra salvataggio, accoglienza, radicamento della competenza all'esame della domanda d'asilo alla luce del sistema di Dublino. Di qui il tentativo di imporre il codice di condotta. Enfasi sull'obbligo di non entrare nelle acque libiche, di non intralciare le attività delle autorità libiche, di non inviare segnalazioni luminose per far conoscere ai migranti la propria posizione.

Lo smuggling dei migranti diventa così, di fatto, un reato accessorio alla migrazione irregolare, il cui contrasto finisce per prevalere persino sugli obblighi del comandante di salvaguardare la vita in mare.


- Gli “scafisti involontari” (esimente stato di necessità per i migranti al timone).
- Criminalizzazione attività SAR delle ONG: ordinanza 11.5.18 Trib. Ragusa: conferma dissequestro nave Open Arms di Proactiva, ferma da un anno a Pozzallo. Azione condotta nella presunta SAR libica in ottemperanza all’esimente dello stato di necessità, situazione di distress che scaturisce non da pericolo di vita delle persone ma dal rischio di riconduzione in luogo non sicuro e cioè la Libia, dove le condizioni nei campi di detenzione degli stranieri sono state qualificate anche dalla Corte d’Appello di Milano come tortura.
- L’esistenza di una SAR presuppone l’identificazione sul proprio territorio di un POS per i migranti raccolti in mare. Ne consegue che non si può riconoscere effettività alla zona SAR libica anche perché la stessa imbarcazione dove i migranti sono tradotti deve essere un POS temporaneo, e nel caso della Libia ciò non può sostenersi.

La via della seta



La Nuova Via (raddoppiata) della seta

Gli storici ricorderanno che il presidente cinese Xi Jinping ha lanciato ufficialmente la nuova “Via della Seta” con un discorso di 30 minuti alla Conferenza Economica di Boao sull’isola di Hainan, il 28 marzo 2015, di fronte a 16 capi di Stato o di governo e a circa 100 ministri dei 65 Paesi sulla via, terrestre o marittima di questa nuova rotta commerciale



Abbiamo amato l'Odissea, Moby Dick, Robinson Crusoe,
i viaggi di Sindbad e di Conrad,
siamo stati dalla parte dei corsari e dei rivoluzionari.
Cosa ci fa difetto per non stare con gli acrobati di oggi,
saltatori di fili spinati e di deserti,
accatastati in viaggio nelle camere a gas delle stive,
in celle frigorifere, in container, legati ai semiassi di autocarri?
Cosa ci manca per un applauso in cuore,
per un caffè corretto al portatore di suo padre in spalla
e di suo figlio in braccio
portato via dalle città di Troia, svuotate dalle fiamme?
Benedetto il viaggio che vi porta, il Mare Rosso che vi lascia
uscire,
l'onore che ci fate bussando alla finestra.

erri



Il Caciocavallo dell'emigrante

- I nostri emigranti sono stati spacciatori di sapori. Nell'America igienista la legge proibiva di portare salumi d'Oltreoceano, ancora oggi l'operazione presenta alcune difficoltà. Così i nostri contadini in fuga dalla fame e in cerca di sopravvivenza e fortuna pensarono bene di nascondere salsicce e soppressate dentro il caciocavallo, all'epoca non c'erano i sofisticati meccanismi in uso negli aeroporti ed era facile farla franca. Nasce così il caciocavallo dell'emigrante che resta una delle grandi prelibatezze del Vallo di Diano, una bontà unica in cui si sposano la delicatezza del Caciocavallo e l'aroma di una specialità come la soppressata.

